

2.1 – che KKK era sempre vissuta a Torino, dove aveva i propri interessi ed affetti, il che comportava la competenza del Tribunale per i minorenni di Torino, mentre quello di Potenza -che non aveva motivato sul punto a fronte della eccezione proposta- era territorialmente incompetente;

2.2 – che il procedimento era stato viziato dalla mancata audizione di essa ricorrente nella parte iniziale dell'*iter*, giacché ella era stata sentita soltanto dopo l'emissione del primo provvedimento;

2.3 – che le audizioni della ragazzina (sia innanzi alla p.g. che al giudice minorile) erano avvenute irrispettando, alla stregua dei principi di cui alla Carta di Noto, segnatamente sotto i seguenti profili:

2.3.1 – non era stata effettuata la videoregistrazione;

2.3.2 – la ragazzina non era stata assistita né sentita in contraddittorio;

2.3.3 – era stata consentita un'interferenza tra la sfera processuale penale e quella civile, posto che la ragazza era stata interrogata sulle verbalizzazioni già rese in commissariato, rispetto alle quali aveva soltanto potuto confermare una verbalizzazione compiuta da un terzo;

2.4 – che, nel merito, essa XXX era del tutto estranea ai fatti lamentati dalla figlia e che il C. si sarebbe allontanato dalla casa coniugale sino alla definizione del procedimento penale a carico dello stesso;

2.5 – che 'la querela in atti' non rappresentava l'esatta trascrizione delle parole di KKK;

2.6 – che l'affidamento al YYY era avvenuto senza valutarne la capacità genitoriale, posto che egli aveva avuto una vita sentimentale, sociale e giudiziaria travagliata, per di più caratterizzata da disinteresse verso la figlia KKK; mentre essa ricorrente se ne era presa cura, dedicandole tempo ed attenzioni sin dalla nascita (avendo sposato il C. solo nel 2010).

La medesima ha quindi chiesto:

2.7.1 – dichiararsi l'incompetenza per territorio del Tribunale per i minorenni di Potenza, in favore di quello di Torino;

2.7.2 – disporsi l'affidamento esclusivo della fanciulla alla mamma, o, in subordine, a entrambi i genitori, ma con collocazione presso la mamma in Torino (previo impegno della medesima a impedire qualsiasi contatto col C.);

2.7.3 – in ulteriore subordine, collocarsi KKK presso una comunità in Torino, con contestuale regolamentazione degli incontri con la madre;

2.7.4 – in estremo subordine, liberalizzare gli incontri con la figlia, senza la presenza del padre e/o della moglie di lui, con facoltà di tenerla con sé: nei fine settimana, nelle vacanze natalizie e pasquali, per 30 giorni in estate, in occasione dei rispettivi compleanni.

§

3. Nel procedimento sorto dal secondo reclamo si è costituito il padre della minore, YYY, che ha chiesto il rigetto del reclamo.

Il P.G. ha espresso parere contrario all'accoglimento dei reclami.

All'udienza camerale del 24.1.12, sentiti i difensori delle parti, che hanno concluso come da verbale, la Corte si è riservata di decidere.

§

4. In via preliminare, va disposta la riunione dei procedimenti originati dai reclami, attesa la loro connessione soggettiva ed oggettiva.

Ancora in via preliminare, va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ricorrente, che ha invocato la declaratoria di incompetenza del Tribunale per i minorenni di Potenza, in favore del Tribunale per i minorenni di Torino. Ciò sul rilievo che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il foro dei procedimenti limitativi o ablativi della potestà genitoriale è da individuarsi nel luogo ove il minore abbia la residenza di fatto, ossia nel luogo in cui lo stesso dimori; con la conseguenza che del caso deve occuparsi la A.G. piemontese, essendo KKK residente a Torino ed ivi dimorante con la madre.

L'eccezione è ammissibile -in quanto tempestivamente sollevata innanzi al Tribunale minorile di Potenza con memoria 9.9.11, ex art. 38 c.p.c. (applicabile al procedimento in questione, giusta Cass., sez. I, ordinanza 2877/05)- ma infondata.

La giurisprudenza è bensì consolidata nei termini formalmente indicati dalla ricorrente, da intendere tuttavia nel senso che la competenza deve radicarsi nel luogo della 'residenza affettiva', essendo irrilevanti i trasferimenti di carattere contingente e transitorio (Cass., sez. I, sentenza 11022/97).

Ciò posto, nel caso concreto -ed allo stato degli atti- risulta che KKK, approfittando del soggiorno in Basilicata presso il padre per le vacanze estive, decise di denunciare la vicenda, esprimendo altresì il timore di tornare a Torino (cfr. pag. 2 della denuncia). Sentita dal giudice minorile il 12.8.11, la ragazzina ha espresso il concetto ancor più chiaramente: *<Io voglio rimanere a S.J.con papà e con Silvana¹, con i quali mi trovo bene>*.

La ragazzina, sentita dal Collegio alla udienza camerale del 24.1.12, è apparsa consapevole della situazione e senz'altro dotata di capacità di discernimento normali per la sua età (nonostante alcune insinuazioni contenute nel paragrafo **II.b** dei reclami), sicché non è possibile dubitare della autenticità dei suoi sentimenti sul punto. D'altronde, è ragionevole presumere che soltanto una situazione di grave disagio possa averla indotta a lasciare la mamma, con la quale aveva sempre convissuto.

Ne consegue che all'epoca di inizio del procedimento (agosto 2011), la famiglia del padre, residente in provincia di Matera, era diventata il nuovo punto di riferimento affettivo di KKK, dotato della stabilità necessaria a radicare la competenza in questo distretto.

Va ricordato che in una fattispecie che presenta analogie con la presente (trasferimento di un genitore in altro distretto per ragioni di lavoro, insieme al figlio minore), la Suprema Corte ha statuito che "Le ragioni di questo orientamento... trovano fondamento nel contemperamento di una duplice

¹ si tratta della moglie del YYY

esigenza; per un verso, la preminente considerazione dall'interesse del minore e della sua effettiva attuazione impostasi come valore guida sia nella legislazione interna (l. n. 151 del 1975 sulla riforma del diritto di famiglia, l. n. 184 del 1983 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori), sia in specifici accordi internazionali ratificati e resi esecutivi nel nostro Paese (cfr., ad es., art. 3 comma 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con l. n. 176 del 1991), postula che la tutela giurisdizionale dei diritti del minore, come persona, abbia un collegamento con il luogo in cui questi vive abitualmente, svolge la sua personalità ed esprime i suoi bisogni morali e materiali: in questa prospettiva, l'autorità giurisdizionale maggiormente idonea a realizzare gli interessi morali e materiali del minore è, appunto, quella la cui competenza per territorio comprende il luogo di abituale dimora del minore medesimo, tenuto conto che a tale luogo deve farsi riferimento anche per gli interventi socio-assistenziali degli enti amministrativi, preposti all'organizzazione ed alla erogazione dei relativi servizi, richiesti dalla predetta autorità (cfr. artt. 23 lett. c e 25 comma 1 d.p.r. n. 616 del 1977).

Per altro verso, l'applicabilità anche ai procedimenti di decadenza dalla potestà parentale del principio della "*perpetuatio jurisdictionis*" (afferzata da questa Corte anche in altre fattispecie di procedimenti camerati: cfr. Cass. nn. 2186 del 1985, 5858 del 1986, 607 del 1988) risponde ad ineliminabili esigenze di certezza e di garanzia di effettività della tutela giurisdizionale, le quali vengono realizzate, nello specifico ambito in questione, individuando il giudice competente a pronunciarsi su una determinata "richiesta di giustizia" in quello che è tale secondo lo "stato di fatto" cristallizzato nel momento in cui la richiesta medesima viene formulata." (sez. 1, sentenza n. 2184/96).

Ne deriva la competenza dell'Autorità giudiziaria minorile del distretto di Potenza.

§

5. Nel merito, la Corte osserva quanto segue.

Allo stato degli atti, non v'è ragione per dubitare delle dichiarazioni della ragazzina, poiché -come già notato- ella appare consapevole del contesto e del significato delle condotte proprie ed altrui, ed evidentemente indotta alla denuncia da una situazione intollerabile vissuta a Torino (cfr. verbali redatti dal giudice minorile, di estrema chiarezza, e certo non basati su conferme *per relationem* di quanto riferito alla p.g.).

Va anche notato che la verbalizzazione della denuncia 5.8.11 fu effettuata con l'ausilio di un assistente sociale.

Non sono attendibili i sospetti, esternati al punto II.c dei reclami, di condizionamenti da parte del YYY e/o di sua moglie nei confronti di KKK. Infatti, i reclami (nello stesso paragrafo) segnalano la sostanziale assenza del padre da anni, giacché KKK si recava da lui solo per le vacanze estive, approfittando della vicinanza di S.J.al mare: sicché è difficile immaginare che la ragazzina possa aver subito influenze, in ordine alla iniziativa della denuncia, da persone affettivamente e fisicamente distanti.

Ne consegue che l'adozione di un provvedimento di urgenza, che consentisse la sua immediata tutela, costituiva atto doveroso.

Né sussistono le illegittimità di cui la ricorrente si è doluta, poiché ella è stata sentita subito dopo l'emissione del provvedimento di urgenza ed ha avuto modo di esporre i propri argomenti.

Quanto alla modifica del provvedimento adottato, la Corte non può non prendere atto della volontà della ragazza, che in sede di udienza 24.1.12, ha manifestato la inequivocabile volontà di restare in Basilicata col padre; e d'altronde, sarebbe altamente pregiudizievole il trasferimento della medesima ad anno scolastico iniziato.

Per altro verso, la documentazione depositata in udienza dal difensore della reclamante, e consistente in due pagine stampate da 'facebook' in data 25.11.11, non consente -per quel che è dato comprendere dai testi- di affermare una situazione attuale di disagio di KKK, trattandosi piuttosto di frammenti di

dialoghi adolescenziali, dal tenore non allarmante (alla stregua del linguaggio ormai corrente tra persone di tale età).

Peraltro, sarebbe inopportuno il ritorno di KKK in un ambiente in cui potrebbe incontrare il C., che è pur sempre il marito della mamma (mentre l'impegno di quest'ultima ad allontanare il medesimo dall'abitazione, ove vi facesse ritorno KKK, non è suscettibile di controlli).

Si intende che è qui in valutazione soltanto la decisione di urgenza, dovendo le questioni poste dalla reclamante, sull'idoneità genitoriale del YYY, trovare compiuta valutazione innanzi al Tribunale minorile.

§

6. Il reclamo merita tuttavia accoglimento relativamente alle modalità di incontro tra la XXX e la figlia, apparendo le modalità stabilite dal Tribunale eccessivamente restrittive, in considerazione della distanza tra Torino e S.J.. Gli incontri possono quindi essere portati a 4 al mese, da svolgersi anche in giorni consecutivi; la presenza degli operatori del servizio sociale agli incontri va confermata, in considerazione della delicata fase processuale in corso.

La natura della causa ed il parziale accoglimento del reclamo consigliano la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, previa riunione dei reclami:

- I.** autorizza XXX ad incontrare la figlia minorenni KKK quattro volte al mese, anche in giorni consecutivi, alla presenza degli operatori del servizio sociale, secondo modalità da stabilirsi a cura di questi ultimi;
- II.** conferma nel resto i provvedimenti impugnati;
- III.** compensa tra le parti le spese del giudizio.

Potenza, 31.1.12

L'estensore
Rocco Pavese

Il presidente
Ettore NESTI